

PROGETTO UNITARIO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA
"FONDAZIONE FONDIARIA-SAI"
NELLA FONDAZIONE "UNIPOLIS"

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter del Codice Civile, in quanto applicabile, i Consigli di Amministrazione della Fondazione denominata "UNIPOLIS" (nel seguito, anche "Ente Incorporante" o "Incorporante") e di "Fondazione Fondiaria-SAI" (nel seguito, anche "Ente Incorporando" o "Incorporanda" ed entrambe congiuntamente le "Fondazioni" o gli "Enti partecipanti alla Fusione") hanno redatto il presente progetto di fusione (nel seguito, anche il "Progetto di Fusione"), concernente la fusione per incorporazione di "Fondazione Fondiaria-SAI" in "UNIPOLIS" (nel seguito, anche la "Fusione"), disciplinata a norma degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

PREMESSA

Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione degli assetti del Gruppo Unipol, facente capo ad Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., è stata individuata l'opportunità di procedere all'aggregazione delle Fondazioni, in quanto enti omogenei, operanti nei medesimi settori e contraddistinti da scopi del tutto analoghi, non caratterizzati da specificità di carattere gestionale tali da suggerire il mantenimento dell'attuale autonomia organizzativa; tale aggregazione si pone l'obiettivo precipuo di (i) eliminare duplicazioni di strutture e competenze, riunendo in un unico ente lo strumento con il quale perseguire le comuni finalità tipiche delle due Fondazioni, nonché (ii) di semplificare ed efficientare la gestione e l'organizzazione amministrativa del Gruppo medesimo.

Le Fondazioni ritengono che l'operazione sia regolata dalle norme di cui agli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili. Ciò al fine di garantire, in generale, il rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, in particolare, dei creditori delle Fondazioni medesime, la cui tutela deve intendersi inderogabile, in quanto espressione di principi generali applicabili alle forme di aggregazione in genere.

1. ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Ente Incorporante

- Fondazione "UNIPOLIS";
- sede legale in Bologna (BO), Via Stalingrado 53;
- codice fiscale 92022720376, avente il riconoscimento, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, della personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 49 del 7 febbraio 2000, iscritta in data 29 dicembre 2004 nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, in data 29 aprile 2004, al n. 643, pagina 220, del volume 4°;
- Fondo di dotazione, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, di Euro 258.230,03 (duecentocinquantomiladuecentotrenta/03);
- fondatore è "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A."

Ente Incorporando

- "Fondazione Fondiaria-SAI";
- sede legale in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 53;
- codice fiscale 97375400153, avente il riconoscimento, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, della personalità giuridica, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna ai

P

W1

sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, in data 7 maggio 2015 al n. 738, pagina 127, del volume 5°;

- Fondo di dotazione, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00);
- fondatori sono "FONDIARIA-SAI S.p.A." (ora "UnipolSai Assicurazioni S.p.A.") e "Milano Assicurazioni S.p.A.", incorporata in "FONDIARIA-SAI S.p.A." con decorrenza 6 gennaio 2014.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E ORGANI DELL'ENTE INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE

In conseguenza della efficacia della Fusione, l'Ente Incorporante apporterà talune modifiche al testo del proprio Statuto come *infra* indicate:

* rinumerazione degli articoli, a partire dall'art. 3;

* **art. 1**, con fissazione della sede dell'Ente in Bologna, Via Stalingrado n. 53 e riformulazione della disciplina della variazione della sede sociale;

* **art. 2**, con riferimento alle finalità perseguite dalla Fondazione, prevedendo tra le medesime lo scopo della promozione della sicurezza, nell'ambito stradale e della mobilità sostenibile, e riformulando l'intero testo dell'articolo, anche in relazione alle attività svolte dall'Ente;

* **art. 3**, (così rinumerato in seguito a modifica), mediante l'introduzione della categoria dei "Soggetti Partecipanti" che va a sostituire la categoria de "il Fondatore", di cui all'art. 4 dello statuto vigente di "UNIPOLIS";

* **art. 4**, (così rinumerato in seguito a modifica), con riferimento:

- alla previsione di un "fondo di dotazione" dell'Ente, tra le voci del Patrimonio, di cui al comma 1, lett. a);
- all'eliminazione delle "somme prelevate dai redditi derivanti dall'amministrazione del Patrimonio" dalle voci del Patrimonio medesimo, di cui al comma 1 lett. c);
- all'eliminazione de "i proventi derivanti dal contributo del socio fondatore" dalle voci del Patrimonio, di cui al comma 2;
- all'introduzione de "i contributi versati dai Soci Partecipanti" tra le voci del Patrimonio, di cui al comma 2, con riformulazione del testo del presente comma;

* **art. 5**, (così rinumerato in seguito a modifica), con riferimento:

- all'elenco degli Organi della Fondazione, modificando l'ordine di elencazione dei medesimi;
- all'introduzione del "Comitato Scientifico", tra gli Organi della Fondazione;
- all'introduzione della previsione di gratuità delle cariche dei membri degli Organi della Fondazione, salvo rimborso spese, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, con previsione di possibilità di compenso a favore del Consigliere Delegato;

* **art. 6**, (così rinumerato in seguito a modifica), con riferimento all'elencazione delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

* **art. 7** (così rinumerato in seguito a modifica), in relazione:

- al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che viene fissato in un minimo di 7 ad un massimo di 13 membri;
- alla previsione delle modalità di nomina dell'organo, di cui al comma 1, disponendo che i membri del Consiglio di Amministrazione siano scelti d'intesa dai Soci Partecipanti, con decisione unanime;
- alla sostituzione del riferimento al "Fondatore" con i "Soci Partecipanti";
- alla previsione di un numero minimo di riunioni annue del Consiglio di Amministrazione, pari a due volte all'anno, di cui al comma 2;
- alla menzione dei membri del Collegio dei Revisori tra i soggetti destinatari dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione e nelle riunioni del Consiglio medesimo ai fini della determinazione dei quorum costitutivo e deliberativo, di cui al comma 2;
- all'eliminazione della facoltà per il Consiglio di Amministrazione di delegare funzioni al Comitato di Presidenza e di determinare il compenso al medesimo eventualmente spettante;

- all'eliminazione della disposizione che prevede la gratuità della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, di cui al precedente comma 5, che viene, invece, inserita nel corpo dell'art. 5;
- all'eliminazione della facoltà per il Consiglio di Amministrazione di istituire comitati su tematiche specifiche,

riformulandone il testo;

*** art. 8** (così rinumerato in seguito a modifica), con riferimento:

- alla modifica del numero dei membri del Comitato di Presidenza, che viene fissato fino ad un massimo di tre;
- alla previsione delle funzioni cui tale Organo è preposto;

*** art. 9** (così rinumerato in seguito a modifica), con riferimento:

- alla sostituzione del riferimento al "Fondatore" con i "Soci Partecipanti";
- alle modalità di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, prevedendo che siano scelti dai Soci partecipanti, d'intesa fra loro con decisione unanime;
- all'eliminazione della carica dei Revisori supplenti;

*** art. 10** (così rinumerato in seguito a modifica), con riferimento alla previsione della disciplina del Comitato Scientifico;

*** art. 11** (così rinumerato in seguito a modifica) con eliminazione dell'inciso per cui il Consiglio di Amministrazione approva ogni anno un preventivo di impegni di spesa che è stato, invece, inserito nel corpo dell'art. 7;

*** art. 12** (così rinumerato in seguito a modifica), con riferimento alla formulazione dell'articolo, precisando il quorum deliberativo del Consiglio di Amministrazione per l'ipotesi di revisione dello Statuto;

*** art. 13** (così rinumerato in seguito a modifica), con riferimento alla disciplina dell'estinzione e liquidazione della Fondazione, prevedendo che in caso di estinzione il patrimonio della medesima sia devoluto ai Soggetti Partecipanti o in alternativa sia devoluto ad altri enti;

*** art. 14** (così rinumerato in seguito a modifica), con riferimento all'introduzione della clausola arbitrale;

*** art. 15** (così rinumerato in seguito a modifica), con riferimento all'introduzione della clausola di rinvio alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Il testo modificato completo dello Statuto dell'Ente Incorporante viene riportato in allegato al presente Progetto di Fusione *sub A*).

Il Presidente della Fondazione UNIPOLIS, a seguito della Fusione, rimarrà in carica nella persona di Pierluigi Stefanini.

Il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Presidenza ed il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione UNIPOLIS, a seguito della Fusione, saranno composti dagli attuali membri di tali Organi dell'Ente Incorporante medesimo.

Il Comitato Scientifico della Fondazione UNIPOLIS, a seguito della Fusione, sarà composto dai membri indicati nell'allegato *sub B*) al presente Progetto di fusione.

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO - RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO

La Fusione verrà deliberata sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio di ciascun Ente Partecipante alla Fusione chiusi al 31 dicembre 2015, assunti quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* del Codice Civile, in quanto applicabile.

La Fusione avverrà senza rapporto di cambio né alcun conguaglio in denaro, in quanto gli Enti Partecipanti alla Fusione non hanno, per loro natura, scopo di lucro né prevedono la distribuibilità degli utili e del patrimonio sociale sotto qualsiasi forma.

Pertanto, non trovano applicazione alla Fusione le disposizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2501-*ter* del Codice Civile.

4. RELAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 2501-QUINQUIES E 2501-SEXIES DEL CODICE CIVILE

Gli organi amministrativi degli Enti partecipanti alla Fusione hanno predisposto le rispettive Relazioni di cui all'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile.

Dette Relazioni si allegano al presente Progetto di Fusione, rispettivamente *sub C*) e *sub D*).

Per quanto detto al punto 3 che precede, non trova applicazione l'art. 2501-*sexies* del Codice Civile.

Il patrimonio netto dell'Ente Incorporante alla Data di Efficacia giuridica della Fusione deriva dalla somma algebrica dei patrimoni netti di ciascun Ente partecipante alla Fusione.

5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La Fusione produrrà effetti giuridici dalla data di approvazione da parte della competente Autorità Governativa dell'atto di Fusione (di seguito, la "Data di Efficacia").

A partire dalla Data di Efficacia, l'Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Incorporanda.

Al fini contabili e fiscali, la Fusione avrà invece efficacia a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione produrrà i propri effetti giuridici, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del Codice Civile; da tale data le operazioni dell'Ente Incorporando saranno imputate al bilancio dell'Ente Incorporante.

6. EVENTUALE TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE PARTECIPAZIONI - VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci, né esistono possessori di alcuna categoria di titoli. Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori degli enti partecipanti alla Fusione.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici al Progetto di Fusione così come allo Statuto dell'Ente Incorporante quivi allegato, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti Autorità ovvero in sede di iscrizione del progetto di Fusione medesimo nel Registro delle Persone Giuridiche.

Il Progetto di Fusione, le situazioni patrimoniali di riferimento degli Enti Partecipanti alla Fusione (costituite dai rispettivi bilanci al 31 dicembre 2015), unitamente all'altra documentazione prevista dall'art. 2501-*septies* del Codice Civile, vengono depositati in data odierna presso le sedi delle fondazioni partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*septies* del Codice Civile, in quanto applicabile.

Bologna, 14 aprile 2016

Per Fondazione UNIPOLIS

Il Presidente del Consiglio Di Amministrazione
F.to Pierluigi Stefanini

Per Fondazione Fondiaria-SAI

Il Vice/Presidente Vicario
F.to Walter Dondi

Allegato A): Statuto dell'Ente Incorporante alla Data di Efficacia giuridica della Fusione;

Allegato B): Componenti del Comitato Scientifico alla data di Efficacia giuridica della Fusione;

Allegato C): Relazione Organo Amministrativo UNIPOLIS;

Allegato D): Relazione Organo Amministrativo Fondazione Fondiaria-SAI.

STATUTO FONDAZIONE UNIPOLIS

Art. 1 - Fondazione

E' costituita, con sede in Bologna, attualmente in via Stalingrado n. 53, la Fondazione denominata "UNIPOLIS".

Uffici e sedi secondarie della Fondazione potranno essere costituiti in Italia e all'estero.

La successiva variazione della sede sociale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica del presente statuto. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione, a mezzo del suo legale rappresentante, dovrà depositare apposita dichiarazione all'Ufficio delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Bologna.

Art. 2 - Finalità e attività della Fondazione

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di ricerca scientifica e culturale, di educazione e istruzione, di impegno sociale, sia attraverso progetti operativi propri che mediante l'erogazione di risorse economiche a terzi.

A tale riguardo la Fondazione si pone quali finalità la promozione della cultura, della ricerca, della sicurezza, della legalità e della solidarietà. Uno specifico impegno sarà dedicato alle iniziative connesse alla promozione della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.

2. La Fondazione promuoverà e svolgerà le seguenti attività:

- a) definizione e realizzazione di ricerche, studi, convegni e incontri su temi economici, giuridici, sociali e storici, riguardanti le organizzazioni dell'economia sociale, i sistemi d'impresa, le assicurazioni private e di interesse collettivo, anche in relazione allo sviluppo dell'innovazione dei servizi assicurativi, finanziari, del mondo del lavoro autonomo e dipendente, dei sistemi di welfare e tutela sociale, delle pari opportunità;
- b) promozione e valorizzazione di progetti ed iniziative dirette alla salvaguardia ed alla creazione di beni ed attività di interesse culturale;

- c) pubblicazione dei risultati dei propri lavori e di quanto ritiene utile per far progredire gli studi nei settori economico, finanziario, giuridico, assicurativo, sociale e culturale;
- d) istituzione di bandi, borse di studio e premi;
- e) costituzione di centri di documentazione in relazione alle finalità proposte;
- f) attività editoriali senza scopo di lucro;
- g) promozione, valorizzazione e organizzazione di attività formative rivolte ai giovani, al mondo della scuola e dell'Università, al corpo docente, sui temi della legalità, sicurezza, cultura d'impresa, economia sociale e finanziaria, del lavoro;
- h) promozione e valorizzazione di iniziative, ricerche e studi sui problemi e le attività connesse all'insorgere di fenomeni di micro e macro criminalità, sui loro impatti sul mondo del lavoro e dell'imprenditoria, nonché sulla sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro;
- i) promozione, anche in partecipazione con altri enti, di associazioni e consorzi, appartenenti all'area non profit o comunque non aventi scopo di lucro, che esercitano attività di ricerca scientifica, impegno culturale e sociale oggetto dell'attività della Fondazione;
- j) erogazione di contributi economici, sia attraverso atti di liberalità che tramite l'istituzione di appositi bandi, per il sostegno a iniziative e progetti sociali, culturali e di solidarietà, in ambito nazionale e internazionale. L'attività di erogazione sarà svolta sulla base di un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio d'Amministrazione;
- k) ogni altra attività non commerciale rientrante nelle sue finalità.

3. Per il perseguimento degli scopi statutari la Fondazione può stipulare ogni opportuno atto o contratto, per la realizzazione delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

4. La Fondazione persegue le sue finalità autonomamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni, nella piena libertà delle

scelte culturali e delle impostazioni metodologiche e con la più larga apertura intellettuale.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito nazionale e può effettuare interventi anche a livello internazionale.

La Fondazione persegue le proprie finalità anche attraverso l'assegnazione di contributi a progetti ed iniziative di terzi inerenti ai propri scopi.

Art. 3 - I Soggetti Partecipanti

I Soggetti Partecipanti (anche definiti Soci Partecipanti) alla Fondazione sono "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A." e "UnipolSai Assicurazioni S.p.A".

Art. 4 - Patrimonio - Proventi

1. Il patrimonio della Fondazione (il "Patrimonio") è costituito:

a) dal fondo di dotazione esistente alla data di entrata in vigore del presente statuto;

b) dalle somme, dai beni mobili ed immobili che ulteriormente pervengano alla Fondazione dai Soci Partecipanti, da enti o da privati e che vengano eventualmente dal Consiglio di Amministrazione espressamente destinati al Patrimonio;

2. Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione disporrà dei seguenti proventi:

- i redditi ed i frutti del Patrimonio di cui al presente articolo sub. 1);

- i contributi versati dai Soci Partecipanti; le somme derivanti dalla partecipazione a bandi e iniziative promosse da enti pubblici nazionali o sovranazionali; le donazioni da enti pubblici o soggetti privati e che non siano espressamente destinate ad incremento del Patrimonio.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione

Il Comitato di Presidenza

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Comitato Scientifico

Tutte le cariche relative agli Organi sopra elencati, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per spese

effettivamente sostenute e debitamente documentate, in ragione della carica medesima.

Costituisce eccezione alla previsione di cui sopra il disposto di cui all'art. 7, comma 5 a favore del Consigliere Delegato.

Art. 6 - Il Presidente

1. Il Presidente ha il compito di rappresentare la Fondazione, sia verso i Soci Partecipanti, che presso i soggetti terzi. Vigila sul corretto andamento della gestione, sull'esecuzione delle delibere del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione.

2. Convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e decide le modalità di espressione del voto; convoca, inoltre, le riunioni del Comitato Scientifico.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere Delegato, hanno la rappresentanza legale della Fondazione. In caso di urgenza, il Presidente, sentito il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione.

4. In caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente o il Consigliere Delegato, su mandato del Vice Presidente, svolgono le funzioni di Presidente della Fondazione.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

1. L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato dai Soci Partecipanti, composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 13, scelti congiuntamente dai Soci Partecipanti, d'intesa fra loro con decisione unanime.

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene deciso dai Soci Partecipanti al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri di amministrazione restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Nell'ipotesi di cessazione della carica di uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione, purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dai Soci Partecipanti. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Amministratori.

Se, a seguito della cessazione di taluni Amministratori, viene meno la maggioranza degli stessi, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato e il Consiglio di Amministrazione verrà ricostituito con le stesse modalità previste dal comma primo da parte dei Soci Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto per decorrenza del triennio, rimane in carica fintanto che non si è provveduto, con le modalità previste al precedente comma primo, al suo rinnovo da parte dei Soci Partecipanti.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, su convocazione del suo Presidente o del Vice Presidente o del Consigliere Delegato, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio viene convocato con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica. In caso di avviso spedito a mezzo di posta elettronica, il destinatario dovrà procedere all'invio al mittente di un messaggio di conferma dell'avvenuta ricezione.

In caso di inerzia del Presidente o del Vice Presidente o del Consigliere Delegato all'effettuazione della convocazione, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da un membro dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, connessi in modalità audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso, il Consiglio si intenderà riunito nel luogo ove sono il Presidente ed il Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Nei casi di modificazione dello Statuto e di decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e delibera con il voto favorevole dei componenti che rappresentino almeno i due terzi del Consiglio; l'astensione di uno o più Consiglieri comporta la diminuzione del quoziente deliberativo del Consiglio.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario, ove nominato.

3. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione e l'amministrazione della Fondazione, nonché la determinazione dei criteri di indirizzo culturale e scientifico, della Fondazione medesima. In particolare, salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto:

a) approva il bilancio annuale della Fondazione, un preventivo di impegni di spesa ed il relativo programma di attività della Fondazione;

b) approva i regolamenti interni determinando, altresì, i criteri di indirizzo e di utilizzo dei proventi a cui deve attenersi la Fondazione nell'esercizio dell'attività per il perseguimento degli scopi statuari;

c) nomina all'interno dei suoi membri un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato;

- d) nomina, anche al di fuori dei propri membri, il Direttore della Fondazione, il quale ha il compito di attendere all'organizzazione e all'attività della Fondazione, nell'ambito delle deleghe ad esso conferite;
- e) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento;
- f) delibera sui contratti e su ogni altra decisione necessaria per il funzionamento della Fondazione;
- g) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- h) delibera in genere su tutti gli affari, anche di straordinaria amministrazione che interessano la Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Consigliere Delegato, ad esclusione di quelle descritte nelle lettere a), b), c).

5. Il Consiglio di Amministrazione può determinare il compenso spettante al Consigliere Delegato nominato ai sensi del precedente comma 4°.

6. Il Consiglio di Amministrazione può istituire le commissioni e i comitati che riterrà opportuni e necessari per il funzionamento e lo sviluppo della Fondazione.

Art. 8 - Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto da un numero di membri fino ad un massimo di tre, designati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Comitato di Presidenza ha il compito di:

- istruire le pratiche riguardanti i progetti e le attività che ineriscono alla gestione ordinaria e straordinaria dell'attività della Fondazione;
- esprimere pareri e deliberare sulle richieste relative a contributi ed elargizioni, al fine di consentire la regolare e coerente attività della Fondazione. Le predette delibere sono sempre comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva.

Art. 9 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 membri titolari scelti congiuntamente dai Soci Partecipanti, d'intesa fra loro con decisione unanime, e dura in carica 3 anni.

Il Collegio, il quale elegge al suo interno il Presidente, che deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti, accerta la regolarità dell'amministrazione e della contabilità ed esprime il proprio parere sui bilanci della Fondazione.

Il Collegio riferisce e comunica l'esito dei propri accertamenti nonché le valutazioni sui bilanci e sulla relazione di gestione al Consiglio di Amministrazione e, su loro richiesta, ai Soci Partecipanti.

Art. 10 Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di venti membri, indicati dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato Scientifico verranno scelti fra personalità del mondo accademico, scientifico, culturale, delle professioni e del volontariato.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e possono essere riconfermati.

I componenti del Comitato Scientifico possono essere integrati durante il mandato del Consiglio di Amministrazione oppure sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso.

Il Comitato Scientifico ha un ruolo consultivo, fornisce al Consiglio di Amministrazione pareri, valutazioni e indicazioni sui diversi ambiti nei quali si sviluppa la missione della Fondazione, formula proposte per programmi e singole iniziative ad essa connesse.

Art. 11 - Bilancio

L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare, iniziando il 1° gennaio e finendo al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio economico consuntivo ed una relazione sociale relativa all'attività svolta dalla Fondazione nell'anno precedente.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - La revisione dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti, salvo quanto previsto al precedente art. 7 per il caso di modificazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto, ipotesi in cui lo stesso delibera con

il voto favorevole dei componenti che rappresentino almeno i due terzi del Consiglio.

La delibera del Consiglio di Amministrazione di modifiche allo Statuto sarà adottata con atto pubblico.

Art. 13 - Estinzione e Liquidazione

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Se lo scopo della Fondazione diventa impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 28, 1° comma, del Codice Civile, la Fondazione si estingue ai sensi del 2° comma del medesimo art. 28, nonché ai sensi della disciplina di cui all'art. 11 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie. In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio verrà devoluto, ai sensi dell'art. 31, 1° comma, del Codice Civile, ai Soci Partecipanti, secondo i tempi e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione, salvo che l'organo amministrativo deliberi di devolvere il patrimonio ad altre istituzioni, fondazioni o associazioni che perseguano i medesimi scopi della Fondazione, secondo le indicazioni dal medesimo fornite.

Nell'ipotesi si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori che potranno essere scelti anche fra membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Art. 14 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio arbitrale, composto dal tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna, al quale spetterà, altresì, la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 15 - Clausola di rinvio

9
Pr

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

F O N D A Z I O N E

Unipolis
Cultura Ricerca Sicurezza Solidarietà

All. B) al Progetto di Fusione

COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE "UNIPOLIS" ALLA DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE:

Antonio Calabrò;
Luca De Biase;
Mario Del Pero;
Paola Dubini;
Gianluca Fiorentini;
Enrico Giovannini;
Mauro Magatti;
Marco Magnani;
Ivana Pais;
Giancarlo Pasquini;
Paolo Ricci;
Giorgio Riccioni;
Giuseppe Roma;
Pier Luigi Sacco;
Marino Sinibaldi;
Francesco Vella;
Mario Viviani.



Unipol
GRUPPO

Fondazione Unipolis

Via Stalingrado, 53 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 6437601 - fax +39 051 6437600
C.F. 92022720376 - info@fondazioneunipolis.org
www.fondazioneunipolis.org

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PROGETTO DI FUSIONE
DI
FONDAZIONE FONDIARIA-SAI
IN
FONDAZIONE UNIPOLIS**

(redatta in conformità all'art. 2501-*quinquies* del codice civile, per quanto applicabile)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE UNIPOLIS SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FONDAZIONE FONDIARIA SAI IN FONDAZIONE UNIPOLIS

La presente relazione illustrativa (la "Relazione Illustrativa") è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Unipolis (di seguito, l'"Ente Incorporante" o "Incorporante") e descrive, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione per incorporazione (di seguito, il "Progetto di Fusione" e la "Fusione") dell'Ente Incorporante medesimo con Fondazione Fondiaria Sai (di seguito, l'"Ente Incorporando" o "Incorporanda", nonché, insieme all'Incorporante, le "Fondazioni" o gli "Enti Partecipanti alla Fusione").

1. ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1. Ente Incorporante

1.1.1. Dati dell'Ente Incorporante

- 2. Fondazione "UNIPOLIS";**
- 3. sede legale in Bologna (BO), Via Stalingrado 53;**

4. codice fiscale 92022720376, avente il riconoscimento, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, della personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 49 del 7 febbraio 2000, iscritta in data 29 dicembre 2004 nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, in data 29 aprile 2004, al n. 643, pagina 220, del volume 4°;
5. Fondo di dotazione di Euro 258.230,03 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/03);
6. fondatore è Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

1.1.2. Finalità dell'Ente Incorporante

Nell'ambito del Gruppo Unipol, facente capo a Unipol Gruppo Finanziario, la Fondazione Unipolis – costituita nel 1989 – rappresenta uno strumento per la realizzazione di iniziative di responsabilità sociale e civile, nel quadro della più ampia strategia di sostenibilità del Gruppo medesimo. In particolare, essa opera, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità di ricerca scientifica e culturale, di promozione della sicurezza (sociale, stradale e sul lavoro) e dell'inclusione sociale, attraverso (i) progetti e interventi, sia diretti che in *partnership* con altri soggetti attivi nella comunità, nonché (ii) l'erogazione di risorse economiche per azioni di solidarietà.

1.2. Ente Incorporando

1.2.1. Dati dell'Ente Incorporando

- "Fondazione Fondiaria-SAI";
- sede legale in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 53;
- codice fiscale 97375400153, avente il riconoscimento, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, della personalità giuridica, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, in data 7 maggio 2015 al n. 738, pagina 127, del volume 5°;
- Fondo di dotazione di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00);
- fondatori sono FONDIARIA-SAI S.p.A. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) e Milano Assicurazioni S.p.A., incorporata in FONDIARIA-SAI con decorrenza 6 gennaio 2014.

1.2.2. Finalità dell'Ente Incorporando

La Fondazione Fondiaria-SAI – costituita nel corso del 2004 nell'ambito dell'ex gruppo Fondiaria-Sai, successivamente integratosi con il Gruppo Unipol – rappresenta anch'essa uno strumento per la

realizzazione di iniziative di responsabilità sociale e civile, nel quadro della più ampia strategia di sostenibilità dell'ex gruppo Fondiaria-Sai, prima, e del Gruppo Unipol, poi. In particolare, negli anni successivi alla sua costituzione, l'attività della Fondazione Fondiaria-SAI è consistita nell'erogazione di contributi liberali a organizzazioni non governative e Onlus operanti in alcuni paesi in via di sviluppo in Africa ed in Asia. A partire dal 2012, tenuto conto del richiamato processo di integrazione fra l'ex Gruppo Fondiaria-Sai ed il Gruppo Unipol, l'attività dell'Ente Incorporando si è limitata alle sole erogazioni per le quali erano stati assunti precedenti impegni pluriennali, che non sono stati interrotte per ragioni umanitarie.

2. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

Richiamando quanto accennato al paragrafo 1 che precede, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione degli assetti del Gruppo Unipol, è stata individuata l'opportunità di procedere all'aggregazione delle Fondazioni, in quanto enti omogenei, operanti nei medesimi settori e contraddistinti da scopi del tutto analoghi, non caratterizzati da specificità di carattere gestionale tali da suggerire il mantenimento dell'attuale autonomia organizzativa; tale aggregazione si pone l'obiettivo precipuo di (i) eliminare duplicazioni di strutture e competenze, riunendo in un unico ente lo strumento con il quale perseguire le comuni finalità tipiche delle due Fondazioni, nonché (ii) di semplificare e rendere più efficiente la gestione e l'organizzazione amministrativa del Gruppo medesimo.

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO - RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO

Come precisato nel Progetto di Fusione, l'operazione in esame verrà deliberata sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2015 di ciascuno degli Enti Partecipanti alla Fusione, assunti quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, in quanto applicabile.

La Fusione avverrà senza rapporto di cambio né alcun conguaglio in denaro, in quanto gli Enti Partecipanti alla Fusione non hanno, per loro natura, scopo di lucro né prevedono la distribuibilità degli utili e del patrimonio sociale sotto qualsiasi forma.

Il patrimonio netto dell'Ente Incorporante alla Data di Efficacia giuridica della Fusione deriva dalla somma algebrica dei patrimoni netti di ciascun Ente partecipante alla Fusione.

4. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La Fusione produrrà effetti giuridici dalla data di approvazione da parte della competente Prefettura dell'atto di Fusione (di seguito, la "Data di Efficacia").

A partire dalla Data di Efficacia, l'Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Incorporanda.

Ai fini contabili e fiscali, la Fusione avrà invece efficacia a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione produrrà i propri effetti giuridici, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile; da tale data le operazioni dell'Ente Incorporando saranno imputate al bilancio dell'Ente Incorporante.

5. STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE

In conseguenza della Fusione, l'Ente Incorporante apporterà talune modifiche al testo del proprio statuto, come dettagliatamente indicate nel Progetto di Fusione.

Lo statuto dell'Incorporante – nel testo allegato al Progetto di Fusione – entrerà in vigore alla Data di Efficacia.

Alla data della presente Relazione Illustrativa, si prevede che la Fusione acquisti efficacia nel corso del corrente anno e, quindi, che i relativi effetti contabili e fiscali decorrano dal 1° gennaio 2016.

6. ULTERIORI PROFILI GIURIDICI

Si ritiene che la Fusione sia regolata dalle norme di cui agli artt. 2501 e seguenti del codice civile, ove applicabili in quanto compatibili con le peculiarità che caratterizzano le fondazioni, in quanto enti non lucrativi e, in quanto tali, contraddistinti da struttura e scopo differenti rispetto alle società commerciali.

Oltre che alla disciplina del codice civile testé richiamata, trova applicazione il D.P.R. n. 361/2000 che – con riferimento, fra le altre, alle fondazioni – reca *"norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"* e nel cui contesto va ricondotta la Fusione.

In particolare, è previsto che:

- il Progetto di Fusione, una volta approvato dai rispettivi organi amministrativi degli Enti Partecipanti alla Fusione, venga depositato per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la competente Prefettura;
- vengano depositati presso le sedi di ciascuna delle Fondazioni i documenti di cui all'art. 2501-septies del codice civile;
- il Progetto di Fusione sia quindi oggetto di approvazione in via definitiva da parte dei competenti organi degli Enti Partecipanti alla Fusione, i.e. l'Assemblea dei Fondatori per la Fondazione Fondiaria-SAI ed il Consiglio di Amministrazione per la Fondazione Unipolis;

- le deliberazioni assunte dagli organi sociali di cui alla linea che precede, vengano depositate per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la competente Prefettura, unitamente ai relativi allegati, al fine di garantire le formalità pubblicitarie;
- sia riconosciuto ai creditori delle due Fondazioni il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, a decorrere dalle rispettive iscrizioni di cui alla linea che precede;
- trascorso il termine di cui al richiamato art. 2503 del codice civile, venga stipulato l'atto di Fusione e lo stesso venga iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la competente Prefettura, previa approvazione dell'atto medesimo da parte del Prefetto.

Si rammenta, infine, che ai sensi del menzionato art. 2501-*septies* del codice civile i seguenti documenti vengono depositati presso le sedi degli Enti Partecipanti alla Fusione:

- il Progetto di Fusione;
- le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-*quater* del codice civile, come indicate al paragrafo 3 che precede;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi, comprensivi delle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale, delle Fondazioni;
- la presente Relazione Illustrativa e l'analoga Relazione Illustrativa di Fondazione Unipolis, redatte dai rispettivi Consigli di Amministrazione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, in quanto applicabile.

Bologna, 14 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione di
Fondazione Unipolis

Il Presidente

Pierluigi Stefanini





AII. D) AL PROGETTO DI FUSIONE FONDAZIONE FONDIARIA SAI

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PROGETTO DI FUSIONE
DI
FONDAZIONE FONDIARIA-SAI
IN
FONDAZIONE UNIPOLIS**

(redatta in conformità all'art. 2501-*quinquies* del codice civile, per quanto applicabile)

Fondazione Fondiaria-SAI
Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 53 – Fondo di dotazione Euro 110.000 – Codice Fiscale 97375400153
iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361,
in data 7 maggio 2015 al n. 738, pag. 127, del volume 5°

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE FONDIARIA-SAI SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI QUEST'ULTIMA IN FONDAZIONE UNIPOLIS

La presente relazione illustrativa (la “**Relazione Illustrativa**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Fondiaria-SAI (di seguito, l’“**Ente Incorporando**” o “**Incorporanda**”) e descrive, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione per incorporazione (di seguito, il “**Progetto di Fusione**” e la “**Fusione**”) dell’Ente Incorporando medesimo in Fondazione Unipolis (di seguito, l’“**Ente Incorporante**” o “**Incorporante**”, nonché, insieme all’Incorporanda, le “**Fondazioni**” o gli “**Enti Partecipanti alla Fusione**”).

1. ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Ente Incorporante

1.1.1 Dati dell’Ente Incorporante

- Fondazione “UNIPOLIS”;
- sede legale in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 53;
- codice fiscale 92022720376, avente il riconoscimento, ai sensi dell’art. 12 del codice civile, della personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 49 del 7 febbraio 2000, iscritta in data 29 dicembre 2004 nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, in data 29 aprile 2004, al n. 643, pagina 220, del volume 4°;
- Fondo di dotazione di Euro Euro 258.230,03 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/03);
- fondatore è Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

1.1.2 Finalità dell’Ente Incorporante

Nell’ambito del Gruppo Unipol, facente capo a Unipol Gruppo Finanziario, la Fondazione Unipolis – costituita nel 1989 – rappresenta uno strumento per la realizzazione di iniziative di responsabilità sociale e civile, nel quadro della più ampia strategia di sostenibilità del Gruppo medesimo. In particolare, essa opera, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità di ricerca scientifica e culturale, di promozione della sicurezza (sociale, stradale e sul lavoro) e dell’inclusione sociale, attraverso (i) progetti e interventi, sia diretti che in *partnership* con altri soggetti attivi nella comunità, nonché (ii) l’erogazione di risorse economiche per azioni di solidarietà.

1.2 Ente Incorporando

1.2.1 Dati dell’Ente Incorporando

- “Fondazione Fondiaria-SAI”;
- sede legale in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 53;
- codice fiscale 97375400153, avente il riconoscimento, ai sensi dell’art. 12 del codice civile, della personalità giuridica, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, in data 7 maggio 2015 al n. 738, pagina 127, del volume 5°;

W

- Fondo di dotazione di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00);
- fondatori sono FONDIARIA-SAI S.p.A. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) e Milano Assicurazioni S.p.A., incorporata in FONDIARIA-SAI con decorrenza 6 gennaio 2014.

1.2.2 Finalità dell'Ente Incorporando

La Fondazione Fondiaria-SAI – costituita nel corso del 2004 nell'ambito dell'ex gruppo Fondiaria-Sai, successivamente integratosi con il Gruppo Unipol – rappresenta anch'essa uno strumento per la realizzazione di iniziative di responsabilità sociale e civile, nel quadro della più ampia strategia di sostenibilità dell'ex gruppo Fondiaria-Sai, prima, e del Gruppo Unipol, poi. In particolare, negli anni successivi alla sua costituzione, l'attività della Fondazione Fondiaria-SAI è consistita nell'erogazione di contributi liberali a organizzazioni non governative e Onlus operanti in alcuni paesi in via di sviluppo in Africa ed in Asia. A partire dal 2012, tenuto conto del richiamato processo di integrazione fra l'ex Gruppo Fondiaria-Sai ed il Gruppo Unipol, l'attività dell'Ente Incorporando si è limitata alle sole erogazioni per le quali erano stati assunti precedenti impegni pluriennali, che non sono stati interrotte per ragioni umanitarie.

2. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

Richiamando quanto accennato al paragrafo 1 che precede, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione degli assetti del Gruppo Unipol, è stata individuata l'opportunità di procedere all'aggregazione delle Fondazioni, in quanto enti omogenei, operanti nei medesimi settori e contraddistinti da scopi del tutto analoghi, non caratterizzati da specificità di carattere gestionale tali da suggerire il mantenimento dell'attuale autonomia organizzativa; tale aggregazione si pone l'obiettivo precipuo di (i) eliminare duplicazioni di strutture e competenze, riunendo in un unico ente lo strumento con il quale perseguire le comuni finalità tipiche delle due Fondazioni, nonché (ii) di semplificare ed efficientare la gestione e l'organizzazione amministrativa del Gruppo medesimo.

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO - RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO

Come precisato nel Progetto di Fusione, l'operazione in esame verrà deliberata sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2015 di ciascuno degli Enti Partecipanti alla Fusione, assunti quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, in quanto applicabile.

La Fusione avverrà senza rapporto di cambio né alcun conguaglio in denaro, in quanto gli Enti Partecipanti alla Fusione non hanno, per loro natura, scopo di lucro né prevedono la distribuibilità degli utili e del patrimonio sociale sotto qualsiasi forma.

Il patrimonio netto dell'Ente Incorporante alla Data di Efficacia giuridica della Fusione deriva dalla somma algebrica dei patrimoni netti di ciascun Ente partecipante alla Fusione.

4. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La Fusione produrrà effetti giuridici dalla data di approvazione da parte della competente Prefettura dell'atto di Fusione (di seguito, la "**Data di Efficacia**").

A partire dalla Data di Efficacia, l'Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Incorporanda.

Ai fini contabili e fiscali, la Fusione avrà invece efficacia a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione produrrà i propri effetti giuridici, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile; da tale data le operazioni dell'Ente Incorporando saranno imputate al bilancio dell'Ente Incorporante.

5. STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE

In conseguenza della Fusione, l'Ente Incorporante apporterà talune modifiche al testo del proprio statuto, come dettagliatamente indicate nel Progetto di Fusione.

Lo statuto dell'Incorporante – nel testo allegato al Progetto di Fusione – entrerà in vigore alla Data di Efficacia.

Alla data della presente Relazione Illustrativa, si prevede che la Fusione acquisti efficacia nel corso del corrente anno e, quindi, che i relativi effetti contabili e fiscali decorrano dal 1° gennaio 2016.

6. ULTERIORI PROFILI GIURIDICI

Si ritiene che la Fusione sia regolata dalle norme di cui agli artt. 2501 e seguenti del codice civile, ove applicabili in quanto compatibili con le peculiarità che caratterizzano le fondazioni, in quanto enti non lucrativi e, in quanto tali, contraddistinti da struttura e scopo differenti rispetto alle società commerciali.

Oltre che alla disciplina del codice civile testé richiamata, trova applicazione il D.P.R. n. 361/2000 che – con riferimento, fra le altre, alle fondazioni – reca *“norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”* e nel cui contesto va ricondotta la Fusione.

In particolare, è previsto che:

- il Progetto di Fusione, una volta approvato dai rispettivi organi amministrativi degli Enti Partecipanti alla Fusione, venga depositato per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la competente Prefettura;
- vengano depositati presso le sedi di ciascuna delle Fondazioni i documenti di cui all'art. 2501-septies del codice civile;
- il Progetto di Fusione sia quindi oggetto di approvazione in via definitiva da parte dei competenti organi degli Enti Partecipanti alla Fusione, *i.e.* l'Assemblea dei Fondatori per la Fondazione Fondiaria-SAI ed il Consiglio di Amministrazione per la Fondazione Unipolis;
- le deliberazioni assunte dagli organi sociali di cui all'alinea che precede vengano depositate per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la competente Prefettura, unitamente ai relativi allegati, al fine di garantire le formalità pubblicitarie;
- sia riconosciuto ai creditori delle due Fondazioni il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, a decorrere dalle rispettive iscrizioni di cui all'alinea che precede;
- trascorso il termine di cui al richiamato art. 2503 del codice civile, venga stipulato l'atto di Fusione e lo stesso venga iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la competente Prefettura, previa approvazione dell'atto medesimo da parte del Prefetto.

Si rammenta, infine, che ai sensi del menzionato art. 2501-septies del codice civile i seguenti documenti vengono depositati presso le sedi degli Enti Partecipanti alla Fusione:

- il Progetto di Fusione;

- le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-*quater* del codice civile, come indicate al paragrafo 3 che precede;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi, comprensivi delle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale, delle Fondazioni;
- la Relazione Illustrativa e l'analoga Relazione Illustrativa di Fondazione Unipolis, redatte dai rispettivi Consigli di Amministrazione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, in quanto applicabile.

Bologna, 14 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione di
Fondazione Fondiaria-SAI

Il Vice Presidente Vicario
Valter Dondi

